

SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.131 DEL 10/09/13



NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

TARANTO, AREA INDUSTRIALE: OGNI 18 ABITANTI UNO HA IL CANCRO	1
DOPO TARANTO, ANCHE LA SPEZIA E BRINDISI CALCOLANO I MALATI DI CANCRO	2
ILVA TARANTO, LICENZIATO L'OPERAIO CHE AVEVA DENUNCIATO LE IRREGOLARITA' DELLA FABBRICA	3
ETERNIT: IL CAPITALISTA ASSASSINO SAPEVA DI UCCIDERE GLI OPERAI	4
SEQUESTRABILI AZIENDE CHE NON ATTUANO SICUREZZA SUL LAVORO	6
LE MODIFICHE AL DECRETO 81 IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E ANTINCENDIO	7
CHI HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE L'IDONEITA' DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO?	10
PIANO MIRATO DI PREVENZIONE PER L'USO SICURO DEI CARRELLI ELEVATORI	13

TARANTO, AREA INDUSTRIALE: OGNI 18 ABITANTI UNO HA IL CANCRO

Da: Peacelink
<http://www.peacelink.it>

Comunicato stampa
2 settembre 2013

PeaceLink è entrata in possesso dei dati attuali degli ammalati di tumore nella città di Taranto: sono 8.916.
Tante risultano le persone che hanno l'esenzione dal ticket per malattie tumorali, ossia il "codice 048".

Nel distretto sanitario 3, che comprende i quartieri più vicini all'area industriale (quartiere Tamburi, Paolo VI, Città Vecchia e parte del Borgo), c'è un malato di cancro ogni 18 abitanti. Per la precisione 4.328 malati su 78mila abitanti.
Questo significa che se venti persone si riuniscono in una stanza nel quartiere Tamburi almeno una ha un tumore.

Nei restanti quartieri, quelli più lontani dalle industrie, c'è un malato di cancro ogni 26. Infatti nel distretto sanitario 4 che comprende il resto della città vi sono 4.588 malati di tumore su 120mila abitanti.
Questa è situazione attuale.

Ovviamente tali dati non possono calcolare tutti coloro che potrebbero avere un tumore latente o non diagnosticato.

Il sindaco di Taranto, che è un medico, avrebbe potuto compiere questa ricerca. Perché non lo ha fatto?

Facciamo appello all'ordine dei medici perché venga compiuto un opportuno approfondimento su questi dati in modo da individuare le categorie di persone più esposte.
E' venuto il momento di avere dati istantanei su tutte le malattie gravi, le diagnosi e i ricoveri.
Disporre di un dato istantaneo e conoscerne la sua evoluzione temporale è un primo passo per compiere ulteriori indagini più affinate da un punto di vista epidemiologico.
Avere un situazione aggiornata è possibile con i sistemi informatici in rete.

Occorre in particolare conoscere il dato aggiornato della mortalità quartiere per quartiere, in modo che la magistratura possa intervenire lì dove le autorità politico-amministrative non lo facessero.

Purtroppo invece conosciamo solo dati vecchi di anni e i politici di governo ripetono come un mantra che la situazione sta migliorando.
Se avessimo dati istantanei non si potrebbe più ignorare il dolore che la città vive.

Alessandro Marescotti
Presidente di Peacelink

DOPO TARANTO, ANCHE LA SPEZIA E BRINDISI CALCOLANO I MALATI DI CANCRO

Da: PeaceLink
<http://www.peacelink.it>

Comunicato stampa

9 settembre 2013

Altre città stanno riproponendo la ricerca di PeaceLink sui codici 048 (esenzione ticket per malattie tumorali) al fine di conteggiare i malati di tumore in vita e di capire le dimensioni del fenomeno.

A La Spezia i medici dell'ISDE hanno compiuto un conteggio simile a quello di PeaceLink e ora anche a Brindisi è stata eseguita una ricerca per portare alla luce il totale dei malati di tumore. Con esiti clamorosi.

"Brindisi Bene Comune" ha infatti scoperto, conteggiando i codici 048, che "il numero di coloro che convivono con il tumore in Provincia di Brindisi è più che raddoppiato nel decennio 1998-2008 con un incremento del 118%".

Gli attivisti di Brindisi hanno scoperto, usando i dati dei codici 048, che nella loro provincia i malati sono passati dai 4.601 del 1998 ai 4.994 del 1999 ai 5.347 del 2000 ai 9.167 del 2006 per arrivare ai 10.025 del 2008 ultimo aggiornamento disponibile. E ora anche a Brindisi rivendicano che la Regione Puglia compia una indagine epidemiologica come è stata compiuta a Taranto dai periti nominati dal Tribunale.

Legittima e importante la richiesta partita a Brindisi: "E' una percentuale che dovrebbe allarmare i responsabili dell'ASL e tutti i decisori politici ed indurli ad avviare indagini più approfondite che ancora stentano a partire".

Taranto, Brindisi e La Spezia possono e devono collaborare. A Brindisi e a La Spezia ci sono due centrali al carbone e a Taranto c'è la più grande area industriale d'Italia.

Avere in tempo reale i dati delle malattie, della mortalità, dei ricoveri e delle diagnosi è possibile e va preteso come diritto fondamentale di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, specie in città così a rischio come Taranto, Brindisi e La Spezia. Le resistenze di chi governa sono fortissime ma noi dobbiamo essere più forti e determinati ancora.

Dobbiamo avere il dato storico del totale dei codici 048 e il dato di mortalità, aggiornato al 2013 e vogliamo mettere in rete ogni mese il totale dei decessi e dei malati.

Non vi è alcuna ragione che consiglia di non farlo e non vi è alcuna ragione tecnica che lo impedisce dato che i sistemi sono informatizzati. Il dato del totale dei malati con esenzione 048 si ottiene in pochi minuti e può essere aggiornatissimo grazie ai computer. E' una ricerca rapida che non ha costi e produce solo benefici conoscitivi, indispensabili in particolare per una politica che voglia programmare i servizi sanitari in base al numero dei malati.

Nella ASL di Brescia, anche la sola esenzione del ticket è sufficiente a definire il numero complessivo delle persone in vita affette da una patologia. Ma allora perché tutte queste polemiche sui dati che abbiamo diffuso, se a Brescia è pacifico che siano conteggiate così? Perché questo fuoco di sbarramento sulla nostra scelta (e sul nostro diritto) di comunicare a tutti il numero degli ammalati di tumore a Taranto che hanno il codice di esenzione 048? Forse perché non era opportuno informare che a Taranto c'erano 8.916 affetti da patologie tumorali? E' del tutto evidente che informare con un dato insopportabile significa creare nell'opinione pubblica una mobilitazione.

Bene, noi informeremo proprio per mobilitare le persone, perché dicano basta e si arrivi al fermo degli impianti inquinanti che provocano malattia e morte.

La lotta è appena iniziata e non ci faremo mettere il bavaglio da nessuno.

Chi ha responsabilità politiche agisca e difenda la salute dei cittadini prima che intervenga di nuovo la magistratura.

Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink

ILVA TARANTO, LICENZIATO L'OPERAIO CHE AVEVA DENUNCIATO LE IRREGOLARITÀ DELLA FABBRICA

Da: Il Fatto Quotidiano
<http://www.ilfattoquotidiano.it>

8 settembre 2013
di Francesco Casula

E' un atto "vile e infame". Così l'Unione sindacale di base (Usb) ha definito il licenziamento disposto dai vertici dell'Ilva di Taranto di Marco Zanframundo, uno degli operai attivisti del sindacato che da mesi denunciava le numerose irregolarità in fabbrica. Dopo la morte del collega e amico Claudio Marsella, 29enne morto il 30 ottobre schiacciato da un locomotore nel reparto Movimento ferroviario (Mof) dell'Ilva, Zanframundo e i suoi compagni avevano immediatamente dato vita a uno sciopero a oltranza e nove mesi più tardi, dinanzi alle telecamere del Fatto Tv avevano denunciato come le condizioni di lavoro nel reparto non erano cambiate.

Con altri colleghi avevano presentato un esposto alla magistratura per denunciare le anomalie della fabbrica, e tra queste anche la presenza dei fiduciari finiti in manette pochi giorni fa. Forse troppo per l'azienda, che lo ha ripagato con la stessa moneta contestando una serie di violazioni alle norme di sicurezza che avrebbero messo in pericolo lui e i suoi colleghi. Una contestazione disciplinare dietro l'altra che si sono concluse con il suo licenziamento.

"Me l'aspettavo" - racconta l'operaio a ilfattoquotidiano.it - "Le nostre denunce e i nostri comunicati hanno fatto troppo rumore e così hanno voluto punire uno di noi. Inoltre dicevamo da tempo che senza un intervento qualcuno di noi avrebbe pagato: è toccato a me. Pensa che nei bagni era scritto: qualcuno chiedeva a un mio compagno di 'andare a piangere' perché ritirassero il mio licenziamento e io non avevo ricevuto ancora nessuna lettera".

"E poi" - prosegue il dirigente Usb - "oramai in reparto ero isolato: alcuni colleghi evitavano anche il mio sguardo".

Dopo la morte di Claudio Marsella, Marco aveva chiesto anche di cambiare reparto. "Il mio capo reparto mi disse che per me non era il momento, mentre per lui potrebbe addirittura essere scattare la promozione a capo area. Io sono stato quello che ha sofferto di più la morte di Claudio: noi non eravamo solo colleghi. Qualche giorno fa ho ritrovato una sua foto mentre tiene in braccio mio figlio".

I sindacati confederali non hanno detto una parola: "E che ti aspettavi? Abbiamo denunciato le loro complicità con l'azienda, figurati se venivano in mio aiuto".

Per Francesco Rizzo, compagno del sindacato Usb, "la colpa di Marco è aver difeso il diritto alla vita, alla sicurezza aver protestato insieme ai colleghi del Mof per chiedere giustizia per il caro Claudio, essere diventato un dirigente Usb, il sindacato che ha denunciato gli abusi e le collusioni".

Il sindacato ha proclamato per i dipendenti dello stabilimento Ilva di Taranto e per i lavoratori dell'appalto uno sciopero con presidio a oltranza a partire dalle 7 di domani davanti alla portineria A dello stabilimento non solo contro il licenziamento di Marco, ma anche il licenziamento di 50 lavoratori della ditta Emmerre, messi alla porta dopo l'incidente del 28 febbraio scorso in cui morì l'operaio **Ciro Moccia**.

Insomma mentre la magistratura inchioda l'azienda dei Riva, ne arresta i fiduciari che per anni nell'ombra hanno spinto al massimo i vecchi impianti dell'Ilva, limitato al minimo i costi e gli investimenti e taciuto le lamentele degli operai, questi vengono licenziati. Mentre fiduciari, impiegati, tecnici, capituorno, capireparto e capi area puntano alla produzione per ottenere il ricco premio elargito dai Riva, i lavoratori "il cui apporto era ed è determinante per il raggiungimento della miglior produzione" devono smettere di denunciare.

Anche quando è in ballo la loro sicurezza.

ETERNIT: IL CAPITALISTA ASSASSINO SAPEVA DI UCCIDERE GLI OPERAI

Da: Contropiano.org
<http://www.contropiano.org/>

Martedì, 03 Settembre 2013
Luca Fiore

Il magnate svizzero dell'Eternit, Stephan Schmidheiny, conosceva molto bene e fin dagli anni '70 il pericolo connesso all'esposizione dei "suoi" operai all'amianto che lavoravano ma accoglieva implicitamente, e predicava una teoria della doppia verità: riservava cioè solo agli scienziati e a una classe ristretta di privilegiati (in cui ovviamente rientravano gli imprenditori che, come lui, producevano manufatti di cemento-amianto) il peso e la responsabilità del costante aggiornamento e della conoscenza della verità in ordine agli "arcana naturae"; al volgo serbava, invece, delle credenze meno inquietanti, ma fallaci.

Lo scrivono nero su bianco i giudici di appello nelle motivazioni della sentenza di condanna a 18 anni di carcere per disastro doloso negli stabilimenti Eternit italiani inflitti al magnate. L'imputato "presumeva quindi" - si legge nelle motivazioni - "che non tutte le verità scientifiche andassero proclamate ai più, perché erano suscettibili di intralciare la sfera della prassi e degli interessi delle imprese; che, perciò, convenisse tacerne il contenuto e le implicazioni, finché possibile ignorandole, oppure, quando veniva necessario, occorresse contrastarle con vigore, dal momento che temeva che causassero pregiudizio alla sfera dell'azione e degli affari". Non solo omissione quindi, ma attiva disinformazione in nome del mantenimento del massimo livello del profitto a costo di sacrificare centinaia, migliaia di operai e loro parenti in decenni di lavorazione delle micidiali fibre.

La Corte d'Appello si dilunga molto sull'attività "di disinformazione" di cui Schmidheiny si fece consapevolmente promotore sui pericoli correlati all'esposizione dell'amianto. "Schmidheiny" - si legge nelle circa 800 pagine delle motivazioni - "aveva raggiunto una chiara coscienza che il dilemma per le imprese specializzate nel cemento-amianto si poneva tra il rassegnarsi al definitivo abbandono della lavorazione dell'asbesto (con la conseguente necessità di sostituire all'eternit dei prodotti alternativi) e la possibilità di trovare un modo economicamente non svantaggioso per rimanere sul mercato producendo gli stessi manufatti. Ma questo modo, secondo il punto di vista che ha mostrato di accogliere, doveva passare, per logica necessità di cui già allora l'imputato non poteva non rendersi conto, attraverso un'opera di disinformazione rivolta a influenzare l'opinione pubblica, adatta a sviluppare la fiducia che sarebbe stato sufficiente maneggiare il cemento-amianto in maniera corretta per riuscire a evitare ogni serio pericolo in danno dei soggetti che avevano motivo di temere di essere contaminati dalle polveri".

L'imputato - spiegano ancora i giudici - "aveva in animo di avallare un'interpretazione (...) volta a rafforzare nei cittadini comuni l'inclinazione a pensare che le notizie circolanti sul veloce aumento numerico delle patologie causate dall'amianto (...) fossero soprattutto il frutto di uno scaltro disegno allarmistico concepito da una concorrenza malevola".

Come accennavamo, sono servite ottocento pagine ai giudici della Corte d'Appello di Torino per spiegare le motivazioni che hanno portato alla condanna a 18 anni di reclusione, due in più rispetto alla sentenza di primo grado, del capitalista svizzero Stephan Schmidheiny, per decenni amministratore delegato della Eternit.

Nei quattro stabilimenti italiani della multinazionale dell'amianto si stima siano morte migliaia di persone, ed altrettante si sono ammalate di forme molto gravi di tumore e infermità respiratorie.

Casi riuniti nel maxi-processo conclusosi, almeno per quanto riguarda l'Appello, lo scorso 3 giugno con la sentenza dei giudici torinesi guidati da Alberto Oggè. I magistrati, scrivono, avrebbero condannato alla stessa pena anche l'altro imputato, il barone belga Louis de Cartier, morto pochi giorni prima della sentenza, basata sull'accusa di disastro ambientale doloso continuato, l'unica che ha retto fino al secondo grado.

L'altra accusa, quella di "omissione dolosa di cautele antinfortunistiche nei confronti dei dipendenti", è invece stata giudicata prescritta.

Eppure, la condanna rispetto al primo grado é stata aumentata. A determinare la differenza sono i due stabilimenti di Napoli-Bagnoli e Rubiera (Reggio Emilia), per cui il disastro era stato valutato come prescritto dal giudice di primo grado.

Secondo i magistrati della Corte d'Appello, invece, "non si é ancora concluso". Anzi, "il particolare evento di disastro" - scrivono - "verificatosi anche in quei siti ha preso la forma di un fenomeno epidemico che, esattamente come in quelli di Casale Monferrato (Alessandra) e Cavignolo (Torino), si é esteso lungo l'asse cronologico con durata pluridecennale".

Ecco quindi il conteggio che ha portato alla rideterminazione della pena: 12 anni per le vittime di Casale, dove aveva sede la fabbrica piú importante e dove vi é stato il numero piú consistente di morti e malati, e due anni ciascuno per quelle degli altri tre stabilimenti.

Per ribaltare quella che è stata definita "una sentenza storica" dal PM Raffaele Guariniello, che ha coordinato il pool che in questi anni ha sostenuto l'accusa nei confronti degli imprenditori e dei manager assassini, ora agli avvocati della difesa non resta che la strada della Cassazione, che tuttavia non potrà entrare nel merito dei fatti, limitandosi a questioni di forma e competenza territoriale.

SEQUESTRABILI AZIENDE CHE NON ATTUANO SICUREZZA SUL LAVORO

Da: 626 Foggia

<http://www.626foggia.com/>

Lunedì 02 Settembre 2013

Micky Devine

L'imprenditore che nella propria attività d'impresa non rispetta le normative in tema di sicurezza sul lavoro, ad esempio impiegando lavoratori clandestini, rischia di vedersi sequestrata l'intera attività.

La Cassazione, con la sentenza 18603/13, stabilisce che è legittimo il sequestro preventivo dell'intera struttura aziendale nel caso in cui serva a impedire la prosecuzione del reato, ovvero, come nel caso in questione lo sfruttamento della manodopera illegale.

IL CASO

In seguito ad annullamento da parte del Tribunale di Firenze del decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società di capitali, il procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, ha proposto ricorso in Cassazione.

L'annullamento era motivato dall' "inammissibilità del sequestro preventivo in relazione all'attività imprenditoriale".

L'impugnazione, per contro, si basava sul fatto che il sequestro era finalizzato ad impedire il perpetrare di un'attività "priva di qualsivoglia forma di cautela o di misura precauzionale funzionale alla sicurezza e all'incolumità dei lavoratori impiegati".

Secondo la Cassazione, il ricorso è fondato. Pur non mettendo in discussione il principio di "insequestrabilità delle società commerciali in quanto tali" la Suprema Corte rileva come sul tema ci siano state eccezioni riconducibili proprio a casi di "attività lavorativa con prevalente impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno"; dove il sequestro è finalizzato ad impedire il reato.

Per contro la Cassazione, nella propria sentenza, riporta anche una pronuncia contraria (Cassazione, sezione I, sentenza n.34605/07), ma in riferimento ad un caso in cui l'impiego di manodopera non regolare era parziale rispetto all'attività d'impresa. Collegando quindi il sequestro della struttura d'impresa, non già all'atto in sé, bensì ad una misura volta ad impedire un reato, la Cassazione ritiene che l'ordinanza di dissequestro, emessa dal Tribunale di Firenze, sia illegittima, "nella parte in cui esclude in via di principio la suscettibilità dell'azienda a costituire oggetto di sequestro preventivo".

LE MODIFICHE AL DECRETO 81 IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E ANTINCENDIO

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

02 settembre 2013

di Rolando Dubini, avvocato in Milano

L'analisi delle novità in materia di sicurezza, igiene e antincendio con riferimento al D.L.69/13 convertito, con modificazioni, con legge n.98 del 9 agosto 2013.

Prima parte: le semplificazioni del quadro amministrativo e normativo.

Il "Decreto del Fare", questo il nome ambizioso dato ad un provvedimento che contiene di tutto e di più, col solito modo disorganico di legiferare che caratterizza da sempre il nostro Bel Paese.

Il Provvedimento contiene comunque punti interessanti, e altri più discutibili. Ma nel complesso rappresenta un tentativo effettivo di migliorare la situazione esistente.

Il Decreto Legge n.69 del 21 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21/06/13 Supplemento Ordinario n.50), entrato in vigore il 22 giugno 2013, è stato a suo tempo emanato dal Governo Letta considerando *"la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese"*.

Trattandosi di provvedimento avente forza di legge, emanato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, doveva essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento entro 60 giorni, ovvero entro il 21 agosto 2013.

Questo è avvenuto con la Legge ordinaria del Parlamento n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 194 del 20/08/13, Supplemento Ordinario n.63, ed entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Gli articoli del provvedimento legislativo che riguardano la sicurezza e igiene del lavoro e l'antincendio e di cui ci occuperemo sono i seguenti:

È articolo 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro), che modifica, tra l'altro, alcuni articoli del D.Lgs.81/08;

È articolo 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi).

E' stato convertito in legge anche il Decreto Legge n.76 del 28 giugno 2013, (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28 giugno e in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione), in corso di pubblicazione, che, innalzando tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6% e aumentando quindi il costo economico della mancata prevenzione e protezione per chi dovesse violare le norme di sicurezza e igiene del lavoro, ha così modificato il D.Lgs. n.81/08:

Art. 9 (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

(...)

2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a de-

correre dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
(...)

Tornando al Decreto Legge n.69/13 e alla legge di conversione, gli articoli sui quali si concentra la maggiore attenzione sono il 32 e 35, che modificano il D.Lgs.81/08, Unico Testo Normativo o Testo Unico di Sicurezza e Salute del Lavoro che dir si voglia, che introducono alcune novità in materia di obblighi di legge per i cantieri, gli appalti, la valutazione dei rischi nelle piccole imprese, le notifiche e le comunicazioni in caso di infortunio e i lavoratori con contratti di breve durata, cioè fino a cinquanta giornate nell'anno solare di riferimento.

La Relazione del 21 giugno 2013 che accompagna il Decreto Legge n.69 premette, in relazione all'articolo 32, che *"l'articolo in esame prevede numerosi interventi al fine di semplificare adempimenti formali in materia di lavoro. In particolare, si prevedono alcune semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Al riguardo, si rappresenta che la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione (articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008), possono essere attuati, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, con l'individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento"*. In realtà non si tratta di semplificare adempimenti formali, ma di fornire ai datori di lavoro modelli standardizzati per effettuare adempimenti sui quali si ritiene, a torto o a ragione, che esistano difficoltà applicative.

Tuttavia questa "semplificazione", che rende un poco il decreto "del fare" un decreto "dell'annunciare" resta sospesa perché *"l'individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL"*.

La legge di conversione ha arricchito gli indici per individuare le attività a basso rischio, ma resta sempre in sospenso la novità, in attesa di un decreto che nel migliore dei casi verrà emanato entro un anno, nel peggiore dei casi dopo anni, come l'esperienza dei decreti attuativi del D.Lgs.626/94 prima e del D.Lgs.81/08 poi insegna (si pensi al SINP, Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione, che tra le altre cose deve sostituire il registro infortuni con una modalità più moderna e attuale di registrazione informatica, che è ancora lungi dall'essere approvato e dall'entrare in vigore, per le solite beghe burocratiche tra uffici, in particolare col Garante della Privacy).

Viene anche estesa la possibilità di non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Nel complesso la semplificazione annunciata resta in sospenso, i risparmi, lo dichiara la Relazione stessa citata, non possono essere quantificati, perché l'effettività della semplificazione dipende totalmente dai modelli che verranno predisposti in futuro con i numerosi decreti ministeriali previsti.

Di fatto aumenta notevolmente il numero dei decreti applicativi del D.Lgs.81/08, e questo in una situazione nella quale già molti di quelli precedentemente previsti non sono ancora stati emanati.

Più che una semplificazione vediamo nella legge n.98/13 di conversione del Decreto Legge

n.69/13 tanti annunci di semplificazione, ancora tutta da farsi, e da valutare attentamente una volta che i relativi decreti verranno emanati.

Non sarà facile e non sarà una strada breve, posto poi che una delle migliori menti giuridiche del Ministero del lavoro, l'Avvocato Lorenzo Fantini, un giurista vero, non fa più parte del Ministero stesso, in nome, ritengo, di una spending review del tutto malintesa e incomprensibile, che taglia le competenze e riduce l'efficienza dell'azione amministrativa.

Anche le Associazioni di categoria, i sindacati, gli operatori e i professionisti della sicurezza perdono un interlocutore serio, preparato e credibile, che ha dato molto alla Istituzione per cui ha operato, sempre con impegno, dedizione e disponibilità. Ma anche questa è l'Italia, si parla di semplificazione, e anziché tenere nelle istituzioni le teste pensanti, ci si priva della loro collaborazione, perdendo competenze e esperienze che non sarà possibile sostituire.

CHI HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE L'IDONEITÀ DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO?

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

29 luglio 2013

Non sta al lavoratore verificare l'idoneità di una attrezzatura di lavoro messa a disposizione, ma spetta al datore di lavoro assicurarsi che risponda ai requisiti di sicurezza e non costituisca una fonte di pericolo.

Cassazione Penale Sezione IV Sentenza n.11063 del 8 marzo 2013
Commento a cura di Gerardo Porreca

Non sta al lavoratore verificare l'idoneità di una attrezzatura di lavoro messa a sua disposizione dal datore di lavoro ma spetta anzi a questi assicurarsi che la stessa risponda ai requisiti di sicurezza sul lavoro e non costituisca altresì una fonte di pericolo. E' quanto emerge da questa sentenza della Corte di Cassazione penale. Attribuire la colpa al lavoratore, ha sostenuto la stessa, per non avere verificato che lo strumento messo a disposizione dal datore di lavoro non costituisse una fonte di pericolo deve ritenersi infatti un assioma destituito di un fondamento giuridico. L'attrezzatura nella circostanza in esame era una scala a pioli dalla quale è caduto il lavoratore mentre la utilizzava che è poi risultata essere non rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

IL CASO, L'ITER GIUDIZIARIO E IL RICORSO IN CASSAZIONE.

Un operaio dipendente di una società ha subito un infortunio mortale per essere precipitato, da un'altezza di circa sei metri, mentre in un cantiere posto all'interno di una nave utilizzava una scala precaria per salire su di un blocco metallico.

Il Tribunale ha assolto il legale rappresentante della società dai reati di cui ai capi a) (articolo 8 e articolo 77, lettera c) del D.P.R.164/56) ed e) (articolo 113 del Codice Penale e articolo 589, comma 2 del Codice Penale) perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi b) (articolo 389, lettera c) e articolo 18 del D.P.R.547/55) e c) (articolo 35, comma 4, lettera c) del D.Lgs.626/94), per non avere commesso il fatto, nonché il delegato per la sicurezza ed il capocantiere dal reato di cui al capo e) perché il fatto non sussiste e quest'ultimo, inoltre, dal reato di cui al capo d) (articolo 35, lettera b) del D.Lgs.626/94) per non avere commesso il fatto. La Corte d'Appello, a seguito dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale e dalle parti civili, ha successivamente confermata la decisione di primo grado.

Il Procuratore Generale e le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte territoriale era incorsa in macroscopica violazione della legislazione antinfortunistica, richiamata nel capo d'imputazione (D.P.R.547/55, D.P.R.164/56 e D.Lgs.626/94) in quanto la dotazione di sicurezza delle scale e il loro uso risultavano minutamente regolato dalla legge per cui il datore di lavoro e i soggetti che rivestivano un ruolo di responsabilità dovevano garantire il rispetto delle indicate norme precauzionali. Il Procuratore Generale ha messo in evidenza, altresì, nel ricorso che la Corte d'Appello, stravolgendo l'assetto, aveva assolto gli imputati assumendo che l'uso di quella scala non era stato da loro autorizzato. Era emerso, infatti, che gli operai non avevano facoltà di scegliere una scala diversa, essendo stata messa a loro disposizione solo quella che aveva causato l'incidente. La possibilità di utilizzare un più sicuro mezzo detto "manuticella" era risultata alquanto remota anche perché l'azienda doveva prenderla in locazione onerosa. Era emerso, anche per ammissione dello stesso imputato, che l'uso di scale non a norma era assai diffuso. Al contrario di quanto affermato nella sentenza della Corte territoriale, ha sostenuto poi il Procuratore Generale, non spettava agli operai utilizzatori verificare l'idoneità della scala risultando, al contrario, essere obbligo del datore di lavoro di predisporre e mettere a disposizione mezzi di ascesa sicuri e conformi alle indicazioni e che inoltre, in ogni caso, l'istruttoria aveva escluso che gli operai avessero il potere di sindacare l'uso dello strumento messo loro a disposizione.

La Corte territoriale, secondo il Procuratore Generale, era incorsa in vistoso vizio motivazionale

nel non essersi resa conto del pericolo occulto rappresentato dalle modalità di aggancio instabile della scala ricordando che solo il comportamento imprevedibile del lavoratore, in quanto abnorme, ovvero del tutto anomalo, esorbitante dagli incarichi di lavoro od incompatibile con la lavorazione, interrompe il nesso di causalità e non già il verificarsi d'incidenti dovuti ad errori e utilizzo di strumenti inadeguati, che il garante avrebbe dovuto prevenire. Le parti civili in più hanno fatto presente nel loro ricorso che l'uso della scala non era dipeso da una scelta autonoma degli operai e che inoltre, da quanto risultato dalle indagini, nel magazzino non vi erano all'epoca scale più sicure né che fosse possibile richiedere le cosiddette "manuticelle".

LE DECISIONI DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente fondati. La stessa ha posto in evidenza che la Corte territoriale era incorsa in plurimi rilevanti travisamenti delle risultanze probatorie essendo risultato, infatti, che l'unica scala che avrebbe dovuto essere utilizzata era proprio quella, predisposta sul luogo sin dal giorno prima, dalla quale tragicamente è caduto il lavoratore e che l'uso delle cosiddette "manuticelle" era di assai difficile realizzazione in quanto non in dotazione e ne avrebbe dovuto essere autorizzato il noleggio. Non era quindi risultato veritiero che gli operai avevano la possibilità di richiedere, ove lo avessero voluto, le "manuticelle" o, comunque, strumenti più sicuri per salire e che gli stessi avevano il potere di richiedere l'utilizzo di mezzi di lavoro diversi rispetto a quelli messi loro a disposizione dall'azienda. Le altre scale presenti all'epoca presso il magazzino dell'azienda, tra l'altro, erano del tutto uguali a quella utilizzata e, pertanto, prive anche del pur minimo accorgimento volto ad assicurarne la sicurezza essendo delle semplici scale a pioli senza corrimano e agganci che impedissero lo scivolamento.

Ciò posto, ha proseguito la Sezione IV, *"non v'è dubbio che il datore di lavoro e chi per lui non possa pretendere di essere esonerato da penale responsabilità per gli infortuni procurati utilizzando strumenti di lavoro insicuri, impropri, o, comunque, inadeguati, lasciati nella disponibilità degli operai"* e ha citato in merito la sentenza della stessa Corte di Cassazione Sezione Feriale n.32357 del 12/08/10 che riguardava proprio l'uso di una scala. L'aver messo a disposizione dei lavoratori delle scale come quella che ha dato origine al tragico incidente ha costituito, secondo la suprema Corte, una indubbia violazione oltre che delle norme cautelari generiche, di quelle specifiche, puntualmente individuate nel capo d'imputazione in quanto era priva di agganci che ne impedissero oscillazioni (articolo 8 e articolo 77, lettera c) del D.P.R.164/56), era priva di strumenti antisdrucchiolo (articolo 389, lettera c) e articolo 18 del D.P.R.547/55) e non era stato predisposto un posizionamento sicuro e, comunque, tale da impedire oscillazioni (articolo 3, comma 4, lettera c) e articolo 35, lettera b) del D.Lgs.626/94).

"Attribuire la colpa del lavoratore di non aver verificato che lo strumento messogli a disposizione dal datore di lavoro non costituisca fonte di pericolo", ha proseguito la suprema Corte, *"deve ritenersi assioma destituito di giuridico fondamento. Esattamente al contrario, il lavoratore, il quale, peraltro, è tenuto ad eseguire i compiti che gli vengono ordinati, deve poter fare affidamento sulla circostanza che il datore di lavoro gli abbia messo a disposizione strumenti non costituenti fonte di pericolo"*.

Anche con riferimento all'avanzata ipotesi di una eventuale abnormità nella condotta del lavoratore il giudice dell'appello non sembra avere fatto, secondo la Cassazione, una corretta applicazione dei principi di diritto consolidatisi nel corso degli anni in sede di legittimità, stante che il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro (avere messo a disposizione strumento non idoneo), ed il conseguente evento mortale non è stato spezzato da alcun elemento esterno o comportamento imprevedibile del lavoratore o di terzi, essendo occorso l'infortunio durante una fase ordinaria di lavoro. *"Anche a volere ritenere"*, ha quindi concluso la Sezione IV, *"che allo stesso possa aver concorso una manovra erronea del lavoratore deve escludersi, secondo la logica comune, che nel caso in esame una tale manovra possa considerarsi avulsa dalle mansioni lavorative svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario trattasi, invece, d'incidente mortale occorso nell'esercizio e a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile"*.

Alla luce di quanto sopra detto e chiarito la Corte di Cassazione ha quindi annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di provenienza perché individuasse una più adeguata motivazione.

La sentenza della Cassazione Penale, Sezione 4 n.11063 del 08 marzo 2013 è scaricabile all'indirizzo:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8927:cassazione-penale-sez-4-08-marzo-2013-n-11063-scale-non-a-norma-e-infortunio-mortale-di-un-lavoratore-assenza-della-qmanuticellaq&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE PER L'USO SICURO DEI CARRELLI ELEVATORI

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

03 settembre 2013

di Tiziano Menduto

I documenti elaborati dall'ASL Monza e Brianza per un uso corretto dei carrelli elevatori e una maggiore sicurezza nella viabilità all'interno delle Aziende. I requisiti essenziali per l'uso in sicurezza dei carrelli.

Sono numerosi gli infortuni da "mezzo di sollevamento e trasporto" (ad esempio con riferimento a carrelli elevatori, transpallet, ecc.) che avvengono negli ambienti di lavoro.

Alcuni dati, non recenti ma significativi, indicano ad esempio che nel solo territorio dell'ASL di Monza e Brianza nel quinquennio 2003 - 2007 sono stati 496 gli infortuni totali accaduti (17 con esiti di invalidità permanente e 2 con esito mortale) con riferimento ai "mezzi di sollevamento e trasporto".

Proprio per questo motivo negli anni scorsi l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Monza e Brianza ha elaborato un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) denominato "Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda" per promuovere l'uso corretto di questa attrezzatura e una maggiore sicurezza nella viabilità all'interno delle Aziende.

Piano mirato che ha previsto:

- Í informazione alle Aziende sui requisiti minimi di legge e buone prassi su carrelli e viabilità, al fine di stimolare nelle Aziende l'auto-verifica delle proprie attrezzature e del sistema di circolazione interno;
- Í compilazione da parte dell'Azienda di una scheda/questionario;
- Í campagna di vigilanza mirata del Servizio PSAL.

In relazione al Piano Mirato di Prevenzione, sul sito dell'ASL sono stati pubblicati una serie di documenti utili per la prevenzione nelle aziende.

Ad esempio il pieghevole informativo "Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda. Requisiti essenziali per l'uso in sicurezza dei carrelli elevatori", documento curato dai Tecnici della Prevenzione Sergio Bertinelli, Fernando Biffi, Marco Canesi, Roberta Panzeri, dal Medico del Lavoro Angela Pirris e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Roberto Cecchetti.

Il pieghevole informativo fornisce alle aziende che utilizzano carrelli le indicazioni di base per un impiego sicuro di tali macchine.

Ad esempio con riferimento alla valutazione dei rischi mirata ai carichi reali da movimentare. Una valutazione che deve essere un'analisi concreta e non formale e che deve anche comprendere:

- Í la scelta delle migliori attrezzature di sollevamento e trasporto, accessori di presa compresi, in relazione agli effettivi materiali da movimentare;
- Í l'adeguamento dei luoghi di lavoro, che devono essere resi idonei alla movimentazione sicura delle merci.

Un secondo tema affrontato riguarda il corretto utilizzo del carrello e degli accessori di presa (forche o pinze):

- Í le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso del costruttore;
- Í gli accessori scelti devono essere adeguati al lavoro da svolgere, (ad esempio le forche non sono adatte per trasportare carichi agganciati sotto di esse);
- Í quando il carico non è su pallet deve essere movimentato con altri accessori (ad esempio pinze);
- Í il carrello non è progettato per il sollevamento in quota delle persone sulle forche.

Il pieghevole parla anche di manutenzione programmata:

- ☞ il Datore di Lavoro deve provvedere affinché i collaboratori usino soltanto carrelli elevatori sicuri, regolarmente sottoposti a manutenzione programmata, come indicato dal costruttore nel Manuale d'uso e manutenzione del mezzo;
- ☞ per realizzare questo obiettivo il Datore di Lavoro può avvalersi della manutenzione interna se vi sono le competenze in azienda o deve stipulare un contratto di manutenzione periodica con ditta specializzata;
- ☞ l'attività di manutenzione deve essere documentata in un apposito registro in cui annotare gli interventi di ispezione del mezzo, manutenzione e riparazioni effettuate.

Ricordando che gli infortuni più gravi con i carrelli avvengono principalmente per ribaltamento, il documento si sofferma sui sistemi di trattenuta del conducente a bordo del mezzo.

I sistemi di trattenuta dell'operatore a bordo (cinture di sicurezza, cabine o barriere laterali, installate a seguito di un'analisi dell'utilizzo del carrello) salvano la vita e sono obbligatori sui carrelli elevatori. I carrelli vecchi, non dotati di sistemi di trattenuta, devono essere adeguati. Non sempre la cintura di sicurezza è la scelta migliore perché facilmente elusa dagli utilizzatori del carrello, specie se l'organizzazione del lavoro prevede frequenti salite e discese dal mezzo; in questo caso sono preferibili altri sistemi di trattenuta (cabine chiuse, barriere, cancelletti).

Un altro tema cardine è relativo alla viabilità adeguata in azienda:

- ☞ va progettato e predisposto un "piano della viabilità aziendale", che definisca le regole di circolazione in uso in Azienda, lo stato della pavimentazione, della segnaletica a terra, della cartellonistica e che indichi gli spazi riservati alle merci, ai carrelli e ai pedoni;
- ☞ occorre inoltre garantire sempre che le uscite di sicurezza siano tenute sgombre da intralci ed apribili; i relativi percorsi di esodo devono anch'essi essere liberi e accessibili;
- ☞ a questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata, un incaricato al controllo periodico frequente (ad esempio un preposto/ capo magazziniere).

Molti incidenti, come rilevato anche da "Imparare dagli errori", sono correlati allo stoccaggio merci:

- ☞ le merci devono essere stoccate in luoghi definiti a tale scopo, individuati dai responsabili aziendali secondo l'organizzazione del ciclo lavorativo;
- ☞ le aree di stoccaggio devono essere evidenziate da apposita segnaletica (orizzontale, verticale). Sono da evitare stoccaggi fuori dalle aree non definite a tale scopo;
- ☞ per ottimizzare gli spazi è opportuno utilizzare scaffalature metalliche, evitando di impilare i bancali.

Senza dimenticare i problemi correlati alla zona carica batterie.

Infatti quando si carica una batteria si producono per elettrolisi idrogeno e ossigeno. Unendosi con l'aria, l'idrogeno può creare, in certe condizioni di scarsa ventilazione, una miscela esplosiva. Al termine della fase di carica, e soprattutto nella fase di sovraccarica, la formazione di questi gas raggiunge il suo picco. E' possibile evitare la formazione di miscele esplosive adottando opportune misure di ventilazione (effetto di diluizione). Nelle immediate vicinanze delle batterie tale effetto non è sempre garantito, pertanto è necessario evitare qualsiasi fonte di innesco (la distanza dalle apparecchiature elettriche deve essere almeno di 50 cm).

Infine il documento si occupa dei fumi di scarico:

- ☞ i carrelli dotati di motore endotermico (a scoppio) emettono fumi nocivi per la salute e per questo motivo non possono essere utilizzati all'interno di luoghi di lavoro chiusi;
- ☞ anche se usati in ambiente esterno, il tubo di scarico dei gas deve essere posizionato ed orientato in modo da non recare disturbo all'operatore.

Il documento si sofferma anche sulla formazione e idoneità alla mansione, ma ricordiamo che è precedente all'emanazione dell' Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012: il carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Segnaliamo per concludere alcuni dei documenti presenti sul sito dell'ASL relativi al Piano Mirato di Prevenzione "Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda".

Il pieghevole informativo sintetico è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130903_ASL_Monza_carrelli_elevatori_pieghevole.pdf.

Il documento tecnico di approfondimento è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130903_ASL_Monza_carrelli_elevatori_requisiti_essenziali.pdf.

L'estratto legislativo su carrelli e viabilità dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs.81/08 è scaricabile all'indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130903_ASL_Monza_carrelli_elevatori_decreto_81.pdf.